



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1955 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2025**

**che integra il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 8, e l'articolo 33, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un sistema specifico dell'Unione di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
- (2) Al fine di migliorare la chiarezza e la certezza del diritto, è importante specificare i requisiti in relazione alla documentazione di accompagnamento della domanda in modo chiaro ed esaustivo.
- (3) Al fine di agevolare la gestione delle domande e accelerare la procedura d'esame, è importante specificare ulteriormente le informazioni da presentare all'Ufficio affinché le domande di registrazione siano considerate ammissibili. Al fine di consentire un riesame efficace ed efficiente delle decisioni adottate dalla divisione preposta alle indicazioni geografiche in prima istanza attraverso una procedura di ricorso trasparente, rigorosa, equa e imparziale dinanzi alla commissione di ricorso, nonché adeguata alla specificità delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, e tenendo conto dei principi stabiliti nel regolamento (UE) 2023/2411, è opportuno rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto chiarendo e precisando le norme procedurali.
- (4) Al fine di garantire un'organizzazione efficace ed efficiente della commissione di ricorso, alcune disposizioni del titolo V del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione (²) dovrebbero essere applicabili, mutatis mutandis, anche al ricorso di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2023/2411.
- (5) Il presente regolamento delegato dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1º dicembre 2025, in linea con la data di applicabilità del regolamento (UE) 2023/2411,

(¹) GU L 2023/2411, 27.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj>.

(²) Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU L 104 del 24.4.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/625/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione

1. I recapiti del richiedente di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e i recapiti dell'autorità competente, dell'organismo di certificazione o della persona fisica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411 comprendono:
 - a) un indirizzo;
 - b) un numero di telefono; e
 - c) un indirizzo di posta elettronica.
2. Se i recapiti di cui al paragrafo 1 si riferiscono a una persona fisica, il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) e persegue le finalità seguenti:
 - a) gestire le domande e/o le registrazioni come descritto dal regolamento (UE) 2023/2411 e dagli atti adottati in forza dello stesso;
 - b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere i procedimenti in modo più semplice ed efficiente;
 - c) comunicare con i richiedenti e le altre parti del procedimento, compresi gli intervenienti;
 - d) produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
3. Se il richiedente è una persona fisica, la cittadinanza è indicata nella documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione.
4. Se un'autorità locale o regionale è stata designata o un soggetto privato è stato designato come richiedente dallo Stato membro a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411, i motivi di tale designazione sono indicati in un documento separato all'interno della documentazione di accompagnamento. I motivi includono un riferimento al diritto nazionale o alla decisione amministrativa relativa alla designazione. La motivazione deve essere specifica per una singola domanda.

Articolo 2

Ammissibilità della domanda di registrazione a livello dell'Unione

1. Ai fini dell'ammissibilità, oltre ai requisiti di cui agli articoli 3 e 8 e all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 2, o all'articolo 22, paragrafo 3, a seconda dei casi, e all'articolo 22, paragrafo 6, e all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda di registrazione è conforme all'articolo 3, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8 in caso di registrazioni dirette e domande provenienti da paesi terzi e agli articoli da 9 a 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 della Commissione (⁴).
2. Ai fini dell'ammissibilità, oltre ai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda congiunta di registrazione è conforme all'articolo 6, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 e al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Se una domanda è inammissibile, la divisione preposta alle indicazioni geografiche informa l'autorità competente e il richiedente, se del caso, dei motivi di irricevibilità a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411.

(¹) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

(⁴) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (GU L, 2025/1956, 28. 11. 2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1956/oj).

Articolo 3

Atto di ricorso

1. Un atto di ricorso depositato conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 contiene gli elementi elencati di seguito:

- a) il nome e l'indirizzo del ricorrente nonché lo Stato membro o il paese terzo in cui risiede o è stabilito. Per le persone fisiche sono indicati il cognome/i cognomi e il nome/i nomi, per le persone giuridiche, nonché per gli altri organismi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), è specificata la denominazione ufficiale, compresa la forma giuridica dell'ente, che può essere abbreviata nel modo usuale. Se disponibile può essere indicato anche il numero di identificazione nazionale della società. L'Ufficio può esigere che il ricorrente fornisca i numeri di telefono o altri recapiti per la comunicazione. Per ciascun ricorrente si indica in linea di principio un solo indirizzo: qualora ne siano forniti vari, è preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il ricorrente ne indichi uno come domicilio eletto;
- b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante; qualora il rappresentante abbia più di un indirizzo professionale o vi siano due o più rappresentanti con diversi indirizzi professionali, è preso in considerazione come domicilio eletto solo il primo indirizzo, a meno che nell'atto di ricorso non sia indicato quale indirizzo costituisca il domicilio eletto;
- c) un'identificazione chiara e univoca della decisione soggetta a ricorso, indicando la data in cui è stata emessa e il numero di fascicolo del procedimento cui si riferisce tale decisione.

2. L'atto di ricorso è presentato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione.

3. Non appena depositato l'atto di ricorso, la commissione di ricorso lo notifica, a seconda dei casi, alla parte convenuta e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui la parte convenuta e il ricorrente risiedono o sono stabiliti, nella lingua ufficiale in cui tale atto è stato presentato dal ricorrente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell'Unione dei rispettivi Stati membri. Se la parte convenuta risiede o è stabilita in un paese terzo, la commissione di ricorso notifica l'atto di ricorso alla parte convenuta o all'autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua ufficiale in cui tale atto è stato presentato, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella lingua ufficiale dell'Unione in cui la parte convenuta ha presentato il primo atto del relativo procedimento dinanzi all'Ufficio.

Articolo 4

Memoria contenente i motivi

1. Una memoria scritta che precisi i motivi del ricorso di cui all'articolo 33, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/2411 contiene un'identificazione chiara e univoca dei seguenti elementi:

- a) il procedimento di ricorso cui si riferisce, indicando il numero corrispondente di ricorso o la decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- b) i motivi del ricorso in base ai quali viene chiesto l'annullamento della decisione impugnata;
- c) i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dei motivi invocati.

2. La memoria contenente i motivi è presentata nella stessa lingua dell'atto di ricorso.

(¹) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj>).

3. Non appena l'atto di ricorso è considerato ammissibile, la commissione di ricorso notifica la memoria contenente i motivi alla parte convenuta, alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui la parte convenuta e il ricorrente risiedono o sono stabiliti, nella lingua ufficiale in cui tale memoria è stata presentata dal ricorrente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell'Unione dei rispettivi Stati membri. Se la parte convenuta risiede o è stabilita in un paese terzo, la commissione di ricorso notifica la memoria contenente i motivi alla parte convenuta o all'autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua ufficiale in cui tale memoria è stata presentata, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella lingua ufficiale dell'Unione in cui la parte convenuta ha presentato il primo atto del relativo procedimento dinanzi all'Ufficio.

Articolo 5

Ammissibilità di un ricorso

1. La commissione di ricorso respinge un ricorso in quanto inammissibile nei seguenti casi:
 - a) se l'atto di ricorso non è stato presentato entro due mesi dalla data di pubblicazione nel registro dell'Unione, come previsto dall'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411, della decisione soggetta a ricorso;
 - b) se il ricorso non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2023/2411 o i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, a meno che tali irregolarità non siano sanate entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nel registro dell'Unione della decisione soggetta a ricorso;
 - c) se l'atto di ricorso non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso;
 - d) se la memoria contenente i motivi non è stata presentata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della decisione soggetta a ricorso;
 - e) se la memoria contenente i motivi non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e il ricorrente, pur essendo stato informato dalla commissione di ricorso, non ha sanato tali irregolarità entro il termine indicato allo scopo dalla commissione di ricorso.

2. Se il ricorso si rivela inammissibile, il presidente della commissione di ricorso alla quale la causa è stata assegnata a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione può chiedere alla commissione di ricorso di pronunciarsi tempestivamente sull'ammissibilità del ricorso prima della notifica del ricorso o della memoria contenente i motivi alla parte convenuta, a seconda dei casi.

3. La commissione di ricorso considera un ricorso non presentato se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 33, paragrafo 4, prima frase, del regolamento (UE) 2023/2411 e nella situazione di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956. In tali casi si applica il paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 6

Risposta

1. La parte convenuta può presentare una risposta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione entro due mesi dalla data di notifica della memoria contenente i motivi del ricorrente. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato su richiesta motivata della parte convenuta.
2. La risposta contiene il nome e l'indirizzo della parte convenuta e soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), del presente regolamento.
3. Non appena depositata la risposta, la commissione di ricorso la notifica al ricorrente e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, nella lingua ufficiale in cui tale risposta è stata presentata dal ricorrente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell'Unione dei rispettivi Stati membri.

4. Su richiesta motivata presentata dal ricorrente entro due settimane dalla notifica della risposta e della sua traduzione, la commissione di ricorso può autorizzare il ricorrente a integrare la memoria contenente i motivi con una replica entro un termine indicato dalla commissione stessa.

5. Non appena depositata la replica integrativa, la commissione di ricorso la notifica alla parte convenuta e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, nella lingua ufficiale in cui tale replica è stata presentata dal ricorrente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell'Unione dei rispettivi Stati membri.

6. Nel caso in cui abbia autorizzato il ricorrente a integrare la memoria contenente i motivi con una replica, la commissione di ricorso autorizza anche la parte convenuta a integrare la risposta con una controreplica entro un termine indicato dalla commissione stessa.

7. Non appena depositata la controreplica, la commissione di ricorso la notifica al ricorrente e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, nella lingua ufficiale in cui tale controreplica è stata presentata dal ricorrente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell'Unione dei rispettivi Stati membri. Nel caso in cui la parte convenuta o il ricorrente risiedano o siano stabiliti in un paese terzo, la commissione di ricorso notifica la risposta, la replica integrativa e la controreplica al ricorrente o alla parte convenuta o all'autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua ufficiale in cui tali documenti sono stati presentati, unitamente a una loro traduzione automatica verificata nella lingua ufficiale dell'Unione in cui il ricorrente ha presentato l'atto di ricorso o in cui la parte convenuta ha presentato la risposta.

Articolo 7

Esame del ricorso

1. L'esame del ricorso è limitato ai motivi invocati nella memoria contenente i motivi. Gli elementi di diritto non sollevati dalle parti sono esaminati dalla commissione di ricorso solo qualora riguardino forme sostanziali oppure sia necessario risolvere tali elementi al fine di garantire una corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 in relazione ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti.

2. L'esame del ricorso comprende solo le domande o le richieste che sono state sollevate nella memoria contenente i motivi di ricorso e che sono state sollevate per tempo nel procedimento dinanzi alla divisione preposta alle indicazioni geografiche.

3. La commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni:

- a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa; e
- b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare conclusioni raggiunte oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.

4. Se la commissione di ricorso decide di consultare il comitato consultivo durante la procedura di ricorso di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411, la parte convenuta, il ricorrente e le autorità competenti o i punti di contatto unici dello Stato membro in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti sono informati di tale consultazione attraverso il sistema digitale. La commissione di ricorso, unitamente alla notifica di tale consultazione, fornisce loro una traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell'Unione dei rispettivi Stati membri.

5. La commissione di ricorso notifica alla parte convenuta e al ricorrente e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici dello Stato membro in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, attraverso il sistema digitale, il parere del comitato consultivo. La commissione di ricorso, unitamente al parere del comitato consultivo, fornisce loro una traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell'Unione dei rispettivi Stati membri.

6. Nel caso in cui il ricorrente o la parte convenuta risiedano o siano stabiliti in un paese terzo, la commissione di ricorso notifica le informazioni sulle consultazioni e il parere del comitato consultivo al ricorrente e alla parte convenuta o alle autorità competenti del paese terzo, a seconda dei casi, unitamente alle traduzioni automatiche verificate nella lingua ufficiale dell'Unione in cui il ricorrente ha presentato l'atto di ricorso o in cui la parte convenuta ha presentato la risposta. Nel caso in cui la parte convenuta non abbia presentato una risposta, le traduzioni saranno fornite nella lingua in cui la parte convenuta ha depositato il prima atto del relativo procedimento dinanzi all'Ufficio.

Articolo 8

Intervento nel ricorso

1. Uno Stato membro, rappresentato dalla sua autorità competente o dal suo punto di contatto unico di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411 («interveniente»), può intervenire nel ricorso.

2. L'intervento è accessorio al procedimento principale e può avere come oggetto soltanto l'adesione, totale o parziale, alle conclusioni della parte principale o di una delle parti principali. L'intervento non conferisce gli stessi diritti procedurali riconosciuti alle parti principali. Esso diviene privo di oggetto in seguito a una rinuncia di una parte principale o al ritiro dagli atti o a una soluzione amichevole tra le parti principali, o quando il ricorso è dichiarato inammissibile. Lo Stato membro accetta il caso nello stato in cui esso si trova al momento del suo intervento.

3. La richiesta di intervento è notificata alla commissione di ricorso in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione entro quattro mesi dalla pubblicazione nel registro dell'Unione delle informazioni sul ricorso presentato. Una notifica di intervento effettuata dopo la scadenza di tale termine è inefficace. La richiesta identifica una parte che l'interveniente intende sostenere. La domanda di intervento contiene:

- a) una chiara identificazione della causa di ricorso;
- b) il nome e il domicilio del richiedente l'intervento;
- c) l'indicazione della qualità e del recapito del rappresentante del richiedente l'intervento, se del caso;
- d) le conclusioni a sostegno delle quali il richiedente l'intervento chiede di intervenire.

4. Non appena depositata la richiesta di intervento, la commissione di ricorso la notifica al ricorrente, alla parte convenuta e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, nonché agli altri intervenienti, nella lingua ufficiale in cui tale richiesta è stata presentata dall'interveniente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell'Unione dei rispettivi Stati membri.

5. La commissione di ricorso fornisce senza indugio all'interveniente tutti gli atti procedurali notificati alle parti, unitamente a una loro traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell'Unione dell'interveniente.

6. L'interveniente può presentare una memoria di intervento entro il termine assegnato dalla commissione di ricorso. Tale memoria contiene:

- a) le conclusioni dell'interveniente dirette al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti principali;
- b) i motivi e gli argomenti dedotti dall'interveniente; e
- c) eventualmente, ogni prova prodotta o presentata.

7. Dopo il deposito della memoria di intervento, la commissione di ricorso assegna un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria. Alle parti è data la possibilità di rispondere a tale memoria in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione.

8. Non appena depositate la memoria di intervento e le repliche, la commissione di ricorso le notifica al ricorrente, alla parte convenuta e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, nonché agli altri intervenienti, nella lingua ufficiale in cui tali documenti sono stati presentati dall'interveniente, unitamente a una loro traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell'Unione dei rispettivi Stati membri.

9. Nel caso in cui il ricorrente o la parte convenuta risiedano o siano stabiliti in un paese terzo, la commissione di ricorso notifica la memoria di intervento e le repliche al ricorrente o alla parte convenuta o alle autorità competenti del paese terzo in cui risiedono o sono stabiliti, a seconda dei casi, unitamente alle traduzioni automatiche verificate nella lingua ufficiale dell'Unione in cui il ricorrente ha presentato l'atto di ricorso o in cui la parte convenuta ha presentato la risposta. Nel caso in cui la parte convenuta non abbia presentato una risposta, le traduzioni saranno fornite nella lingua in cui la parte convenuta ha depositato il prima atto del relativo procedimento dinanzi all'Ufficio.

Articolo 9

Contenuto formale delle decisioni della commissione di ricorso

La decisione della commissione di ricorso contiene:

- a) la dichiarazione che essa è stata emessa dalla commissione di ricorso;
- b) la data della decisione;
- c) i nomi delle parti e degli intervenienti e, se del caso, i nomi dei loro rappresentanti;
- d) il numero del ricorso cui si riferisce e un'identificazione della decisione soggetta a ricorso conformemente alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c);
- e) l'indicazione della composizione della commissione di ricorso;
- f) il nome del presidente e dei membri che hanno preso parte alla decisione, compresa l'indicazione di chi abbia agito da relatore nella causa;
- g) il nome del cancelliere o, a seconda dei casi, del membro della cancelleria che firma in sua vece;
- h) una sintesi dei fatti e degli argomenti presentati dalle parti e dagli intervenienti;
- i) la dichiarazione dei motivi per i quali la decisione è stata adottata;
- j) il dispositivo della commissione di ricorso;
- k) nel caso in cui sia stato consultato il comitato consultivo, il numero, la data e la sintesi del parere.

Articolo 10

Esenzione dall'obbligo di traduzione nel ricorso

1. L'autorità competente o il punto di contatto unico di uno Stato membro può chiedere alla commissione di ricorso, tramite un'apposita casella di posta elettronica funzionale, di non fornire le traduzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafi 3, 5 e 7, all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 8, paragrafi 4, 5 e 8 del presente regolamento. Tale richiesta è presentata entro il 1º maggio 2026. Nella richiesta lo Stato membro indica chiaramente, con riferimento agli articoli pertinenti, le traduzioni che non desidera ricevere.

2. La richiesta di esenzione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, secondo le modalità descritte in detto paragrafo.

Articolo 11

Norme supplementari in materia di ricorso

Gli articoli 25, 28, 29 e 31 e gli articoli da 34 a 48 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione si applicano mutatis mutandis.

Articolo 12

Calcolo e durata dei termini

1. Il calcolo di un termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Quando l'atto consiste in una notifica l'evento rilevante è la data in cui il documento è notificato o ritenuto notificato. Una notifica effettuata tramite il sistema digitale si ritiene notificata il quinto giorno di calendario successivo al giorno in cui il documento è disponibile nella casella di posta in entrata dell'account utente del sistema digitale.
2. Il termine di uno o più anni scade nel mese e nel giorno corrispondenti per denominazione al mese e al giorno in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese dell'anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento suddetto, il termine scade l'ultimo giorno di quel mese dell'anno di scadenza.
3. Il termine di uno o più mesi scade il mese successivo, nel giorno corrispondente per numerazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese successivo di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento suddetto, il termine scade l'ultimo giorno del suddetto mese di scadenza.
4. Il termine di una o più settimane scade la settimana successiva, nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.

Articolo 13

Termini

1. Se non è espressamente precisato nel regolamento (UE) 2023/2411, nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 o nel presente regolamento, il termine sarà specificato dall'Ufficio. I termini indicati dall'Ufficio non possono essere inferiori a un mese né superiori a sei.
2. Fatti salvi i termini previsti dal regolamento (UE) 2023/2411, dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1956 o dal presente regolamento, l'Ufficio può prorogare un termine su richiesta motivata. Tale richiesta è presentata dalla parte interessata prima della scadenza del termine in questione. Se vi sono due o più parti l'Ufficio può subordinare la proroga di un termine all'accordo delle altre parti.

Articolo 14

Scadenza dei termini

1. Se un termine scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto, il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto.
2. Se un termine scade in un giorno in cui si verifica un'interruzione generale delle comunicazioni elettroniche, il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui la comunicazione elettronica è ripristinata.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica a decorrere dal 1º dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN